



COMUNE DI BIONE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ordinaria** di **Prima Convocazione** - seduta pubblica

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 COMMA 1 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31.12.2018**

L'anno **duemiladiciannove**, addì **diciannove** del mese di **Dicembre** alle ore **19:00**, nella **sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	<u>ZANOTTI FRANCO</u>	X	7	<u>DOLCI LUCA</u>	X
2	<u>VENTURINI GRAZIANO</u>	X	8	<u>FREDDI IVAN</u>	X
3	<u>SIMONI RICCARDO</u>	X	9	<u>VALLINI UBALDO</u>	X
4	<u>MARCHI GIOVANNI</u>	X	10	<u>SIMONI DAVIDE</u>	X
	<u>MARIA</u>				
5	<u>GAFFORINI LAURA</u>	X	11	<u>PACE LUCIANO</u>	X
6	<u>CAVAGNINI</u>	X			
	<u>VALENTINA</u>				

PRESENTI: 9

ASSENTI: 2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Franco Zanotti - Il Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

**OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
ART. 20 COMMA 1 D. LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 AL 31.12.2018.**

Il Sindaco illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 10.

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica, ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

VISTO l'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 del seguente tenore:

Articolo 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo [17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 11 agosto 2014, n. 114](#), le

amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo [17 del decreto-legge n. 90 del 2014](#), convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9. (Il presente comma è stato così modificato dall'art. [13, D.Lgs. 16.06.2017, n. 100](#) con decorrenza dal 27.06.2017).

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo [29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo [2495 del codice civile](#), le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare

formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016.

Atteso che nelle schede stilate sul modello predisposto dalla Corte dei Conti con la predetta delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 nella scheda 05 azioni di razionalizzazione indicava la necessità di alzare il fatturato oltre la soglia minima.

CORTE DEI CONTI SEZIONI RIUNITE SENTENZA Numero: 16 Anno: 2019 - Data pubblicazione: 22/05/2019:

“(…) La sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, co. 1, lett. b), d.lgs. n. 175 del 2016, attiene anche alla definizione del perimetro delle società indirette, che sono quelle detenute da una pubblica amministrazione per il tramite di una società o di altro organismo a controllo pubblico da parte della medesima (art. 2, co. 1, lett. g) (Cfr. deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG).

(…) ai fini del decidere se “(…) S.p.a.” possa definirsi o meno società a controllo pubblico ovvero semplicemente società a partecipazione pubblica, assume rilievo decisivo lo scrutinio delle disposizioni statutarie e dei patti parasociali per verificare in che termini le pubbliche amministrazioni (enti locali) che detengono partecipazioni azionarie sono in grado di influire sulle “decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale”.

(…) l'art. 2, lettera m), del TUSP, definisce “«società a controllo pubblico» le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b)” e quest'ultima a sua volta definisce come “«controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile” e precisa inoltre che “Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo”.

(…) sotto il profilo normativo, nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti detentori di partecipazioni debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto: l'interesse pubblico che le stesse sono tenute a perseguire, infatti, non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che ben possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui sono esponenti.

(…)L'art. 1, comma 5, del TUSP, come modificato dall'art 1, comma 721 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 dispone che “le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate”;

Considerato quel che prevede l'art. 14 del d. lgs. n. 175/2016 (Tusp) in ordine all'assoggettamento alle disposizioni in materia di fallimento e concordato preventivo e a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle società a partecipazione pubblica.

CONSIDERAZIONI IN PUNTO DI DIRITTO IN MERITO A DIVIETO DI SOCCORSO FINANZIARIO.

Corte dei Conti Lombardia, adunanza del 16 luglio 2019 LOMBARDIA/296/2019/PAR

“Al riguardo, com'è noto, l'art. 14, comma 5, del d.lgs. n. 175/2016 stabilisce che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'articolo 1, comma 3,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, nè rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. **7 La norma in discorso sancisce il c.d. divieto di “soccorso finanziario” da parte degli enti pubblici partecipanti in favore dell’organismo societario partecipato**, riproducendo, con alcune modifiche, analogo principio contenuto all’art. 6, comma 19, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (conv., con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Come più volte rimarcato dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR e ivi numerosi riferimenti), detta norma impone l’abbandono della logica del “salvataggio a tutti i costi” di strutture ed organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione che versano in situazioni di irrimediabile dissesto. In questo senso non possono reputarsi ammissibili “interventi tampone” con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza un programma industriale o una prospettiva che realizzi l’economicità e l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo (in questi termini, nel previgente contesto normativo, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 1081/2010/PAR e n. 207/2011/PAR; e, più di recente, Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR). La disposizione in esame si propone, perciò, di porre un freno alla prassi, seguita dagli enti pubblici e, in particolare, dagli enti locali, di procedere a ricapitalizzazioni e ad altri trasferimenti straordinari per coprire le perdite strutturali (tali da minacciare la continuità aziendale); prassi che, oltre a impattare negativamente sui bilanci pubblici, compromettendone la sana gestione finanziaria e le esigenze di contenimento della spesa pubblica, finisce per porsi in contrasto con le disposizioni dei trattati europei (art. 106 TFUE, già art. 86 TCE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato”, in un’ottica macroeconomica (in questi termini, a vario titolo, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/SEZAUT/2018/FRG; Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione n. 29/2012/PAR; Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 61/2010/PAR, cit.; Id., deliberazione n. 3/2018/PAR; Sezione regionale di controllo per la Regione Lazio, deliberazione n. 1/2019/PAR; Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, deliberazione n. 279/2015/PAR, cit.). La mancanza di un obbligo generalizzato di copertura del disavanzo di una società viene ritenuta coerente con il regime di responsabilità limitata di cui di norma beneficia, in caso di società di capitali, il socio che risponde limitatamente alla quota di capitale detenuta sicchè un ente pubblico che proceda alla copertura del fabbisogno finanziario della società si accolla, di fatto, i debiti di un soggetto terzo a beneficio dei creditori della società stessa (Sezione regionale di controllo per la Regione Liguria, deliberazione n. 71/2015/PAR). Il rigore della norma di cui trattasi è comprovato dall’eccezionalità dei casi in cui la stessa ammette l’ausilio finanziario da parte dell’ente partecipante, subordinato ad uno specifico iter procedurale e ad una concreta possibilità di recupero dell’economicità e dell’efficienza della gestione dell’organismo partecipato”

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato.

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente.

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. [24, comma 5 del Dlgs 175/2016](#), , il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ..

VISTA la delibera di consiglio comunale n. 31 del 04 luglio 2017 avente ad oggetto:

“ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI IN SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL E DELIBERAZIONI IN ORDINE ALL’AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING ALLA STESSA SOCIETA’ DELLA GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN FORMA ASSOCIATA”.

VISTA la deliberazione di consigli comunale n. 37 del 28.12.2018 avente ad oggetto:

“ASSENSO ALL’AVVIO DELLA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA’ GAL GARDAVALSABBIA E ALLA NOMINA DEL LIQUIDATORE, CONFERIMENTO DI DLEEGA PER PARTECIPARE ALL’ASSEMBLEA DI MESSA IN LIQUIDAZIONE”.

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell’alveo delle facoltà riservate all’Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione.

Atteso che è vietato finanziare con risorse comunali una società partecipata posta in liquidazione che non ha prospettive di continuità aziendale,.

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Dirigente/Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2019 l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il comune detiene partecipazioni, dirette o indirette alla data del 31.12.2018, a' sensi dell'art. 20 comma 1 del d. lgs. N. 275 del 19 agosto 2016 (razionalizzazione periodica), di tutte le partecipazioni possedute dal Comune secondo il quadro riepilogativo di seguito indicato:

Denominazione ente/ragione sociale società	Tipologia ente	Quota di partecipazione	
SECOVAL SRL - VIA GENERALE REVERBERI 2 25078 VESTONE (BS) CF. 02443420985	Società in house	0.70%	Mantenimento
SERVIZI AMBIENTE ENERGIA VALLE SABBIA SRL -VIA GENERALE REVERBERI 2 25078 VESTONE (BS) CF 03597190986	Società in house	0.10%	Mantenimento

GAL GARDA VALSABBIA SCARL VIA MULINO VECCHIO 4 25087 SALO' (BS) CF023566098	Partecipata	0.20%	Razionalizzazione per messa in liquidazione della società. Conferma della razionalizzazione espressa al 31.12.2017
--	-------------	-------	--

- 2) Di dare atto che, con non è necessario predisporre alcun piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società in cui il comune detiene dette partecipazioni, tranne che la conferma espressa con il piano di razionalizzazione effettuato al 31.12.2017 con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.12.2018;
- 3) di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 4) che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
- 5) che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i..
- 6) che copia della presente deliberazione abbia ad essere inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Franco Zanotti
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
dott. Lorenzi Alberto
(Sottoscrizione apposta digitalmente)